



## **ASSOCIAZIONE NAZIONALE AVVOCATI ITALIANI**

### **Nulla la notifica all'indirizzo diverso da quello del contribuente.**

L'art. 139 del codice di procedura civile statuisce che, se il destinatario di un atto non viene rinvenuto a casa, l'ufficiale giudiziario o il postino, in caso di notifica a mezzo posta, possono procedere alla consegna della copia dell'atto a un familiare o un addetto alla casa, all'ufficio o all'azienda, purché abbia almeno 14 anni e non sia palesemente incapace di intendere e volere.

Tale norma prevede la possibilità di notifica ad un familiare convivente del destinatario dell'atto purché quest'ultimo sia residente in quello stesso immobile. Pertanto, è nulla la notifica effettuata a persona di famiglia presso l'appartamento di quest'ultima, diverso da quello di residenza del destinatario dell'atto.

La Corte di Cassazione già con sentenza n. 25391/2017 affermava che requisito di validità della notifica, oltre la convivenza del familiare e del destinatario dell'atto, fosse la frequentazione “*in modo abituale*” dei due soggetti, condizione necessaria per la presunzione della consegna dell'atto.

Con successiva ordinanza n. 10543 del 15 aprile 2019 la Corte, pronunciandosi sulla nullità della notifica di una cartella di pagamento consegnata al padre del contribuente qualificatosi all'agente postale come familiare convivente, stabilisce che il certificato di residenza prodotto dall'effettivo destinatario, con cui si dimostra la diversità di residenza, ha pieno valore probatorio e travolge la dichiarazione del familiare resa a chi opera la consegna.

Invero quanto appuntato dall'agente postale sulla relata di notifica fa fede solo relativamente alla circostanza che le dichiarazioni siano state effettivamente rese ma non anche sulla loro veridicità. Il contribuente in sede di contestazione può sempre provare che quanto dichiarato non corrisponde al vero, anche attraverso certificato di residenza.

Dunque, in tema di notifica effettuata a mani ad un familiare del destinatario, la “*presunzione di convivenza non meramente occasionale*” non opera nel caso in cui questa sia stata eseguita nella residenza propria del



*ASSOCIAZIONE NAZIONALE AVVOCATI ITALIANI*

familiare, diversa da quella del destinatario dell'atto, con conseguente nullità della notifica stessa, non sanata dalla conoscenza altrui della notificazione.

**Avv. Gennaro Nunziato**

**Coordinatore Commissione Diritto Tributario - Anai Napoli**